



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 207 / 2024

Oggetto :

ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI - PROROGA
ORDINANZA SINDACALE N. 174/2024 FINO AL GIORNO 15
SETTEMBRE 2024

IL SINDACO

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 19393 del 27.08.2024 con il quale è stata prolungato dalla Regione Toscana il periodo di rischio per gli incendi boschivi fino al giorno 15 settembre 2024 in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 comma 1 lettera b) della Legge Forestale della Toscana;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 174/2024 del 01.07.2024 con la quale era stato imposto sul territorio comunale di Ponsacco il divieto assoluto di abbruciamenti dal 01 luglio al 31 agosto 2024;

VISTO l'articolo 15 della L. 225/92, modificata con D.L. 7.9.2001 n. 343, convertito in L. 9.11.2001 n. 401, il quale individua il Sindaco come l'autorità comunale di Protezione Civile;

VISTA la L.R. 21 marzo 2000, n. 39 "Legge Forestale della Toscana" e s.m.i., Titolo V-"Tutela del bosco", capo II-"Difesa dei boschi dagli incendi", ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica, e le modalità per la definizione di tali periodi;

VISTO il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R "Regolamento forestale della Toscana", e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, con il quale viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;

VISTO il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R "Regolamento forestale della Toscana" e s.m.i., in cui all'art 57 bis, comma 2 bis e all'art. 66, comma 1 viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;

VISTO il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2023-2025, approvato con DGR n. n.187 del 27 febbraio 2023 che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, ai punti 4.4 e 4.5 definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio e individua la stagione ad alto rischio incendi dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;

- l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;
- il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;
- l'art. 108 della Legge n. 112/98;
- la Legge n. 100 del 12 luglio 2012;
- la Legge n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie;
- il Piano Comunale di Protezione Civile;
- il D.Lgs.vo 152/2006 ed in particolare l'art. 256-bis
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA

- 1. Il DIVIETO ASSOLUTO di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci fino al giorno 15 settembre 2024 compreso**, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricolo e forestale, al patrimonio pubblico e privato oltre che per evitare procurati allarmi.
- 2. Il divieto, durante il predetto periodo ritenuto di grave pericolo per gli incendi, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti di:**
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

AVVISA CHE

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente ordinanza, oltre a quelle previste dalle leggi regionali, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea nelle aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti;

c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali nelle aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale;

d) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

e) da euro 100 a euro 1.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti;

□ Il Servizio di Protezione Civile Comunale e la Pubblica Assistenza di Ponsacco, durante il servizio di monitoraggio del territorio, dovranno segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo alla SOUP o ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Municipale.

□ I Carabinieri Forestali, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, delle Leggi Regionali, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

INFORMA INOLTRE CHE

Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

. 112 CARABINIERI – VIGILI DEL FUOCO

· 0587/738233 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D I S P O N E

Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione a mezzo sito web del Comune e pannelli a messaggio variabile dislocati lungo le principali strade.

Copia della presente sia trasmessa a: Prefettura di Pisa, Regione Toscana e Provincia di Pisa; al Corpo di Polizia Municipale, Stazione dei Carabinieri di Ponsacco, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pontedera, all'Associazione Pubblica Assistenza di Ponsacco convenzionata AIB e alle altre associazioni di volontariato.

L'inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Ponsacco, 29/08/2024

Il Sindaco
GABRIELE GASPERINI / ArubaPEC S.p.A.